

Bur n. 29 del 06/04/2010

Demanio e patrimonio

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 596 del 09 marzo 2010

R.D.1775/1933. Derivazioni d'acqua superficiali e sotterranee. Disposizioni varie.

L'Assessore alle politiche dell'Ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Fin dall'anno 2001, la Regione del Veneto ha assunto la titolarità delle funzioni di gestione dei beni del demanio idrico e, in particolare, quelle attinenti alle derivazioni d'acqua sia superficiale che sotterranea, tramite pozzi.

Nell'organizzazione normativa e procedurale del settore, la Regione ha già provveduto tramite numerosi provvedimenti legislativi e amministrativi a determinare le disposizioni necessarie, anche di natura finanziaria, per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Ciò nonostante, emerge ancora la necessità di sciogliere alcune questioni, finora non affrontate, che al momento fanno insorgere negli Uffici istruttori dubbi o incertezze operative.

A tal fine, quindi, è necessario adottare le seguenti disposizioni.

RATEIZZAZIONE CANONI PREGRESSI

Con DGR1997/2004 era stata prevista la possibilità da parte degli utenti di corrispondere i canoni di concessione relativi ad annualità pregresse in forma rateale, stabilendo che detta facoltà potesse essere esercitata fino al 31.12.2005.

Al riguardo, tenuto conto del persistere delle condizioni che a suo tempo avevano suggerito di adottare il provvedimento, si ritiene opportuno disporre in via definitiva e senza limiti temporali di validità che:

- il versamento della somma costituente il recupero di canoni pregressi, previa comunicazione del concessionario al Genio Civile, può essere effettuato anche in forma rateale, fino a un massimo di 5 rate annuali da corrispondere nell'anno successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta di pagamento;
- il versamento rateale è ammesso solo per importi superiori a Euro 2.000,00.

PRELIEVI ABUSIVI – art.96 comma 6 D.lgs. 152/2006 – art.17 R.D. 1775/1933

L'art. 96 D.lgs.152/2006 prevedeva la possibilità, per i prelievi d'acqua sprovvisti di autorizzazione, di presentare domanda di concessione in sanatoria entro il 30.6.2006. In mancanza di questa, il prelievo abusivo è sottoposto alla procedura sanzionatoria di cui all'articolo 17 comma 3 del R.D.1775/1933 che comprende, tra l'altro, la "cessazione dell'utenza abusiva".

Detta disposizione, ancorché riguardante tutte le derivazioni d'acqua, superficiali e sotterranee, trova maggiore applicazione nel settore dei pozzi, dove il fenomeno del prelievo abusivo d'acqua, da sempre, assume particolare consistenza.

Pertanto, con specifico riferimento ai prelievi di acqua sotterranea tramite pozzi, corre l'obbligo disporre quanto segue:

- 1) Per cessazione dell'utenza s'intende la sigillatura del pozzo atta a impedire il prelievo d'acqua. La sigillatura del pozzo è disposta dal Genio Civile ed è eseguita a cura e spese del proprietario.
- 2) E' fatta salva la facoltà riconosciuta all'Autorità idraulica – Genio Civile regionale, di consentire la continuazione del prelievo nelle circostanze previste nel medesimo articolo 17 comma 3.
- 3) Una volta proceduto alla sigillatura del pozzo e all'applicazione della sanzione, la stessa struttura regionale può ammettere la presentazione di una domanda di concessione per la riattivazione del pozzo, che è avviata a istruttoria secondo la normativa vigente. L'accoglimento della domanda di concessione è subordinato alla dimostrazione da parte del proprietario, mediante idonea documentazione, che il pozzo realizzato non sia di pregiudizio per la qualità e integrità degli acquiferi.
- 4) Nel caso in cui si accerti che il pozzo realizzato pregiudica l'integrità e la qualità degli acquiferi, il Genio Civile dispone la demolizione del pozzo mediante cementazione, a cura e spese del proprietario.

MANUTENZIONE POZZI

E' pratica comune, per tutti gli utenti di pozzi, procedere con regolare frequenza alla manutenzione delle opere realizzate, al fine di garantire la continuità della portata prelevata e l'integrità del manufatto.

Detti interventi però, non essendo soggetti ad autorizzazione, sono eseguiti senza darne comunicazione all'Autorità competente e ciò, spesso, determina l'insorgere di dubbi, soprattutto negli Uffici regionali, sulla reale natura dei lavori.

E' necessario, pertanto, istituire l'obbligo che ogni intervento di manutenzione a carico di un pozzo esistente sia preventivamente comunicato al Genio Civile almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. In difetto, la stessa struttura regionale, ove informata dei lavori, ne dispone l'immediata sospensione per le verifiche del caso.

DOMANDE DI RICONOSCIMENTO E PREFERENZIALI – art. 4 R.D.1775/1933.

A seguito del D.P.R.238/99, tutte le acque, superficiali e sotterranee sono state dichiarate appartenenti al demanio pubblico e, conseguentemente, è stata data facoltà, per le utilizzazioni in atto al 10.8.99, momento di entrata in vigore del decreto, di presentare domanda di riconoscimento o concessione preferenziale ai sensi dell'articolo 4 R.D.1775/1933.

Sono pertanto affluite agli Uffici regionali numerose domande del tipo sopra indicato, sulle quali è stata avviata l'istruttoria secondo i criteri e le modalità stabilite dalla vigente normativa, sia statale che regionale. In particolare, con successivi provvedimenti della Giunta regionale e da ultimo con DGR 3759/2007, è stato prorogato fino al 31.12.2009 il diritto dell'utenza a continuare l'esercizio delle derivazioni d'acqua dipendenti dalle domande di cui sopra.

Ora, per una larga parte delle domande, è tuttora in corso il procedimento volto al rilascio della concessione. Inoltre, per dette utilizzazioni, sussiste per l'utente il diritto alla concessione, ai sensi del citato art.4 R.D.1775/1933.

Ciò posto, è necessario autorizzare la continuazione dell'esercizio delle derivazioni d'acqua dipendenti dalle domande di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 R.D.1775/1933, fino al provvedimento finale di concessione emesso dal competente Genio Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

VISTO il DPR 238/99

VISTO il D.lgs. 275/1993;

VISTO il R.D.1775/1933;

VISTA la L.R.1/2004;

VISTO il D.lgs.152/2006

VISTO il Piano di Tutela delle Acque]

delibera

1. di approvare le disposizioni di cui in premessa, riguardanti le derivazioni d'acqua pubblica.